

CONVENZIONE

FRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE (in seguito denominata anche "Università"), con sede in Via Ostiense n. 159 - 00154 Roma, Partita IVA e Codice Fiscale n. 04400441004, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Pasquale Basilicata, per la carica domiciliato ove sopra

E

La FONDAZIONE "ROMA TRE TEATRO PALLADIUM" (in seguito denominata anche "Fondazione"), con sede in Roma, p.za Bartolomeo Romano n. 8, Partita IVA 14241931006 e Codice Fiscale n. 97886260583, rappresentata dal Presidente, Prof. Giuseppe Leonelli, per la carica domiciliato ove sopra

PREMESSO CHE

Che, nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 18/12/2015, è stata approvata la costituzione della Fondazione "Roma Tre Teatro Palladium" e che, nella seduta del 26 febbraio 2016, sono stati nominati i Consiglieri di Amministrazione della Fondazione;

Che, in data 1.4.2016, con atto pubblico a rogito del Notaio Elio Bergamo, la predetta Fondazione è stata formalmente costituita;

Che nello Statuto della Fondazione, di seguito Statuto, all'art. 2, sono stati individuati i seguenti scopi che costituiscono obiettivi di interesse didattico, formativo e di ricerca con valore strategico per l'Università: produrre, direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali, che siano espressione della migliore tradizione del teatro dell'arte; provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale, anche mediante la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali, nonché attraverso la produzione, realizzazione, pubblicazione, acquisizione, distribuzione e commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi; promuovere e realizzare anche in via diretta iniziative culturali di interesse generale, tese a favorire la

libertà di espressione artistica, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo, della cultura dell'opera lirica, del balletto e di concerti o assumere altre iniziative teatrali purché consone al perseguimento delle finalità istituzionali; produrre e/o coprodurre, anche con il coinvolgimento di giovani e studenti, spettacoli concordati con la Fondazione medesima; svolgere attività di ricerca scientifica e di documentazione nell'ambito dello spettacolo anche in rapporto con l'Università degli Studi Roma Tre e/o altre Università; organizzare, in accordo e per conto dell'Università degli Studi Roma Tre, corsi di formazione e di aggiornamento per studenti italiani e stranieri, invitando, come docenti, docenti universitari, studiosi, attori, registi, musicisti di chiara fama e di alto prestigio professionale e artistico; ecc.;

Che, tra le attività strumentali, accessorie e connesse previste dall' art. 3 dello Statuto, appare di particolare interesse quanto previsto dalla lettera K) e cioè promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico rapporto tra la Fondazione, l'Università degli Studi Roma Tre, il sistema culturale regionale, nazionale e internazionale, il mondo teatrale e il proprio pubblico;

Che lo Statuto, all'art. 4, prevede che il patrimonio di dotazione della Fondazione sia costituito dai conferimenti effettuati dall'Università e che lo stesso art. 4 stabilisce che debba essere stipulata fra Università e Fondazione una apposita convenzione, che individui i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Università concessi in comodato d'uso alla Fondazione.

Che l'art. 5 dello Statuto prevede che il Fondo di gestione della Fondazione sia costituito da contributi del Fondatore, che potranno essere stanziati anno per anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, sulla base della relazione annuale presentata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art.7 dello Statuto, e di un articolato piano finanziario predisposto sempre da quest'ultimo;

Che il Consiglio di Amministrazione dell'Università, nella seduta del 14.4.2016, ha definito le strutture e le attrezzature strumentali al funzionamento della Fondazione da concedere in uso tramite un contratto di comodato a titolo gratuito;

Che in data 27 marzo 2017 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato il proprio "Regolamento di funzionamento", da sottoporre all'approvazione dell'Università

Che al fine di dare avvio alle attività della Fondazione, si ritiene necessario stipulare una Convenzione che regoli i rapporti fra Università e Fondazione, ivi inclusa la definizione degli spazi e attrezzature concesse in comodato e in coerenza con il carattere di ente strumentale dell'Ateneo attribuito dall'Università alla Fondazione.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

Per assicurare che la Fondazione "Roma Tre Teatro Palladium" abbia a disposizione le strutture e le attrezzature necessarie al suo funzionamento ed al raggiungimento dei suoi scopi, l'Università e la Fondazione si impegnano a sottoscrivere un contratto di comodato a titolo gratuito con il quale l'Università concede in comodato alla Fondazione, come previsto dall'art. 4, comma 2, dello Statuto, i seguenti beni, mobili e immobili, di sua esclusiva proprietà, più dettagliatamente descritti nella planimetria e nell'inventario che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegati:

- a) L'intero Edificio denominato Teatro Palladium, sito in Roma, p.za Bartolomeo Romano, n. 8;
- b) Tutte le attrezzature e gli arredi situati presso il predetto Edificio;

Art. 3

Fermo restando che gli stanziamenti dell'Università verranno determinati anno per anno come previsto dall'art. 5 dello Statuto, sulla base della relazione annuale presentata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti e sulla situazione

economica e patrimoniale nonché di un articolato piano finanziario, la Fondazione potrà proporre un programma di iniziative e interventi anche pluriennali funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 2 dello Statuto, che potrà essere condiviso dall'Università.

Nel primo anno di attività della Fondazione la relazione annuale dovrà essere presentata agli organi dell'Università entro il 20 settembre e per gli anni successivi entro il 30 giugno e sarà approvata dall'Università entro il 30 novembre.

Art. 4

Sulla base delle linee di indirizzo e programmatiche elaborate dagli organi dell'Università, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà entro il mese di giugno di ciascun anno le linee specifiche dell'attività della Fondazione ed il proprio progetto artistico nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto.

L'Università si impegna, anche ai fini di assicurare l'efficace realizzazione degli interventi della Fondazione ed il rispetto degli obblighi di legge a quest'ultimo imposto, a deliberare sulle linee guida dell'attività della Fondazione entro il mese di marzo di ciascun anno.

Art. 5

Al fine della efficace realizzazione degli interventi della Fondazione, nel periodo transitorio di avvio dell'attività, ciascuna Struttura dell'Amministrazione centrale dell'Università, competente in materia di personale, contratti, contabilità e budget, fornirà alla Fondazione il proprio supporto per lo svolgimento delle attività programmate e per la loro attuazione.

Articolo 6

Quanto previsto all'interno della presente Convenzione avrà validità triennale, la sua scadenza è fissata al termine del triennio a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Entro la suddetta data l'Università e la Fondazione avvieranno le procedure per la determinazione di una nuova convenzione.

Art. 7

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo e nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, che fungerà da presidente del collegio arbitrale, nominato di comune accordo dalle parti.

Art. 8

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge tempo per tempo vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Roma, 6 novembre 2017

L'Università
Il Direttore Generale

Dott. Pasquale Basilicata



La Fondazione
Il Presidente

Prof. Giuseppe Leonelli

